

STATUTO

IConto srl

TITOLO I

Denominazione - Oggetto e Natura - Sede - Durata - Domicilio dei soci

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione: **IConto srl**.

Articolo 2

La società ha per oggetto sociale la prestazione dei servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2 lettera h-septies.1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio e di InfoCamere S.C.p.A., codice fiscale 02313821007, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i..

Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni del presente Statuto, in misura superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La Società può esercitare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le attività connesse e strumentali.

Restano in ogni caso escluse la raccolta di risparmio presso il pubblico e l'attività di rilascio di garanzie nonché ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a speciali autorizzazioni.

I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell'*'in house providing'* in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 3

La Società ha sede legale in Roma e sede secondaria a Padova.

L'organo amministrativo fissa la sede sociale nel territorio di tale comune.

L'organo amministrativo ha inoltre facoltà di istituire e sopprimere, nel rispetto della vigente normativa, succursali, uffici, filiali e rappresentanze in Italia e/o all'estero.

Articolo 4

La Società ha durata sino alla assemblea che sarà convocata per la approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei liquidatori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è rappresentato da un indirizzo di posta elettronica certificata oggetto di specifica dichiarazione da parte dei soggetti interessati.

TITOLO II

Capitale sociale - Quote - Trasferimento

Articolo 6

Il capitale sociale è di euro 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila) suddiviso in quote ai sensi di legge.

Della Società possono essere Soci esclusivamente le Camere di Commercio, l'Unione Italiana delle Camere di Commercio ed InfoCamere S.C.p.A. codice fiscale 02313821007. Per l'effetto, qualsiasi trasferimento o cessione delle partecipazioni detenute nella Società è consentito solo a favore dei soggetti indicati nel periodo precedente e sempre nel rispetto delle seguenti previsioni:

- la partecipazione di InfoCamere S.C.p.A. nella società non potrà essere in nessun caso inferiore al 60% del capitale sociale;
- la partecipazione di ciascuna Camera nella Società non potrà in nessun caso essere superiore al 2% del capitale sociale.

Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Articolo 7

In aggiunta alle materie previste dalla legge, sono demandate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- l'approvazione del piano annuale delle attività, che include la determinazione degli indirizzi strategici e degli investimenti, nonché del budget per l'anno successivo;
- l'individuazione degli obiettivi, delle strategie, del profilo e dei livelli di rischio della società, ivi compresi i rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché la definizione delle politiche aziendali e di quelle del sistema dei controlli interni e la verifica periodica della corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;
- l'approvazione delle politiche di gestione dei rischi (operativi, di credito, di liquidità, ecc.) propri dell'attività della società;
- l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili e l'assunzione e la vendita di partecipazioni in società, la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami di azienda;
- l'adozione di deliberazioni relative alle modalità di esercizio del controllo analogo, ulteriori rispetto a quelle previste dal presente Statuto.

L'Assemblea si avvale del Comitato di Controllo Analogo, che esercita le funzioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente Statuto. E' vietata l'istituzione di ulteriori organi statutari, diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Articolo 8

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione tramite posta elettronica certificata, da inviarsi al domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci effettivi, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non formalmente convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio e l'altra per l'approvazione del piano annuale delle attività e del budget per l'anno successivo.

Articolo 9

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che a ciò risultino legittimati ai sensi della vigente disciplina.

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della Società. L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento per audio-conferenza o audio-videoconferenza nel rispetto dei principi dell'articolo 13, terzo comma, del presente statuto.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

Articolo 10

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea. L'Assemblea nomina un Segretario. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 11

Il consiglio di amministrazione è formato da un numero di tre amministratori - scelti tra i Presidenti, i membri della Giunta ed i dirigenti apicali in carica dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio, delle Camere di Commercio e di InfoCamere, codice fiscale 02313821007, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato. Un rappresentante di InfoCamere è membro di diritto del consiglio di amministrazione.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e l'emolumento degli amministratori sono regolati dalle vigenti disposizioni legali e regolamentari.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci.

Non è prevista la carica di Vice Presidente.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c.

Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Qualora venga meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per la società per azioni in quanto applicabili.

L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengano a mancare più della metà, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

La gestione operativa della Società è affidata al Consiglio di Amministrazione il quale agisce per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio provvede alla nomina del Direttore Generale e di altri dirigenti della Società, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce periodiche relazioni al Comitato di Controllo Analogico ed ai soci sullo svolgimento dell'attività della Società, con riferimento all'attuazione del piano annuale delle attività e del budget, con cadenza almeno semestrale.

Articolo 13

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità tramite posta elettronica certificata, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il consiglio può essere convocato anche per via telefonica, con un preavviso di almeno un giorno. Il presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del consiglio di amministrazione, quando ne faccia richiesta scritta almeno un consigliere o il collegio sindacale.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audio-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

Articolo 14

E' ammessa l'attribuzione di deleghe esclusivamente al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

TITOLO V

Comitato di Controllo Analogico

Articolo 15

L'Assemblea nomina, su proposta dell'Unioncamere, un Comitato di Controllo Analogico (di seguito indicato come "Comitato"), di durata triennale, formato da tre componenti, scelti tra i Presidenti, i membri della Giunta ed i dirigenti apicali in carica dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio e delle Camere di Commercio e di InfoCamere S.C.p.A., codice fiscale 02313821007.

I componenti del Comitato restano in carica per un triennio e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del Comitato e sono rieleggibili.

L'Assemblea determina il compenso ai componenti del Comitato. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato a favore dei componenti il Comitato.

Il Direttore Generale della Società ha diritto di partecipare alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

Il Comitato nomina il Presidente tra i suoi componenti. Il Comitato nomina pure un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Comitato.

Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea dei soci provvederà a nominarne un sostituto nella prima convocazione utile.

Articolo 16

Il Comitato vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano annuale delle attività e del budget così come deliberati dall'Assemblea dei soci. A tale fine, il Comitato ha in particolare le seguenti competenze:

- esamina periodiche relazioni del Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento dell'attività della Società, con riferimento all'attuazione del piano annuale delle attività e del budget, con cadenza almeno semestrale;
- richiede informazioni e documentazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sullo svolgimento dell'attività della Società;
- può richiedere contributi, in forma scritta o orale, al Consiglio di Amministrazione su questioni di carattere amministrativo-gestionale o tecnico;
- può richiedere al Consiglio di Amministrazione che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato;
- qualora ritenga che il Consiglio di Amministrazione non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi e i piani approvati dall'Assemblea, può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile mediante inserimento nell'ordine del giorno.

Ciascun componente del Comitato ha potere di impulso e proposta e può proporre al Comitato medesimo l'adozione di atti di vigilanza o controllo.

Il Comitato si riunisce presso la sede sociale o altrove nell'ambito del territorio italiano quando il Presidente, o chi ne fa le veci, ritiene di convocarla e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti.

La convocazione è effettuata con telegramma, fax, posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei a dar prova della regolare ricezione, o lettera raccomandata spedita al domicilio almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, salvo nei casi di urgenza nei quali può avere luogo con invito a mezzo telegramma o fax trasmessi almeno due giorni prima. Le riunioni del Comitato possono essere validamente tenute in audio-conferenza o audio-videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, terzo comma, del presente statuto.

Per la validità delle sedute del Comitato occorre la presenza effettiva di almeno la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Comitato viene redatto verbale in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO VI

Collegio sindacale - Revisione legale dei conti

Articolo 17

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, l'Assemblea dei Soci nomina il collegio sindacale designandone il presidente e definendone il compenso.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e l'emolumento del collegio sindacale sono regolati dalle vigenti disposizioni legali e regolamentari.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audio-conferenza o audio-videoconferenza nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 13, terzo comma, del presente statuto.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 18

La revisione legale dei conti è esercitata, in conformità con le vigenti disposizioni, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalle vigenti disposizioni legali e regolamentari.

TITOLO VII

Bilancio e Diritti dei soci

Articolo 19

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art 2478 bis, c.c..

Gli utili netti annuali, dedotta una somma corrispondente al 5% di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, sono distribuiti ai soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci. Fermi restando i diritti di cui all'articolo 2476, 2 comma, codice civile, ciascuno socio ha diritto di accertarsi che l'amministrazione della società sia svolta in modo corretto. A tale fine, la società fornirà al socio che ne faccia richiesta scritta tutta la documentazione necessaria affinché tali diritti possano essere utilmente esercitati, consentendo, qualora fosse necessario, anche l'accesso agli uffici alla società.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 21

L'assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO IX

Norma di rinvio

Articolo 22

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.